

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Soggetti a revocatoria il fondo patrimoniale e il trust gratuiti***

di Angelo Ginex

È **legittima la dichiarazione di inefficacia** degli atti di costituzione del **fondo patrimoniale** e di istituzione del **trust per esigenze familiari**, laddove i medesimi siano costituiti dal debitore con **atti aventi natura gratuita** successivamente all'**insorgenza di un debito** per consapevolezza del **pregiudizio** arrecato alle ragioni creditorie. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 19376 del 3 agosto 2017](#).

La vicenda trae origine dalla **impugnazione di una sentenza** con cui la Corte d'appello territorialmente competente aveva rigettato il gravame proposto dal debitore nei confronti dei creditori avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, **che aveva accolto l'azione revocatoria** ex [articolo 2901 cod. civ.](#) avente ad oggetto un fondo patrimoniale ed un **trust** per esigenze familiari, costituiti sugli stessi beni immobili.

Nel ricorso per cassazione, preliminarmente il debitore eccepiva la **mancata integrazione del contraddittorio** nei confronti dei **beneficiari** del fondo patrimoniale e del **trust**, individuati nelle **figlie del debitore**, secondo cui queste ultime avrebbero avuto titolo a contraddire in giudizio.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che, per quanto concerne il **giudizio per azione revocatoria** dell'atto di costituzione del **fondo patrimoniale**, la costituzione dello stesso determina **soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo**, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore della famiglia, con la conseguenza che **deve escludersi che le figlie minorenni del debitore siano litisconsorti necessari** nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto.

Per quanto concerne il **giudizio per azione revocatoria** dell'atto istitutivo del **trust per esigenze familiari**, la Suprema Corte ha chiarito invece che esso presuppone sia un negozio istitutivo, di natura programmatica ed unilaterale, sia **uno o più negozi dispositivi**, di natura traslativa, in quanto destinati al trasferimento dei beni al **trustee**, con la conseguenza che solo questi ultimi sono **potenzialmente idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori** e, quindi, assoggettabili ad azione revocatoria.

Considerato che non sono compiutamente esposti in ricorso una serie di dati fattuali, ne consegue - hanno sostenuto i Giudici di legittimità - l'inammissibilità del motivo in riferimento alle affermazioni del Giudice di appello, secondo cui il **trustee** ha la disponibilità e la gestione dei beni stessi e nessun diritto concreto ed attuale viene conferito al **soggetto beneficiario dell'atto**, il quale **non è legittimato a prendere parte al giudizio**.

Ciò posto, venendo alla **questione giuridica principale**, relativa alla **inesistenza del presupposto soggettivo** (*scientia damni e consilium fraudis*) in capo al debitore e ai terzi (ovvero, i familiari beneficiari e il *trustee*), i Giudici di Piazza Cavour hanno sancito che, in presenza di un **debito sorto anteriormente** alla costituzione del **fondo patrimoniale** e alla istituzione del **trust per esigenze familiari** con **atti aventi natura gratuita**, tali **operazioni** risultano **dolosamente preordinate alla sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori** e, pertanto, possono essere legittimamente **dichiarate inefficaci** ex [articolo 2901 cod. civ.](#)

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato *tout court* che l'istituzione del **trust per esigenze familiari**, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma **configura un atto a titolo gratuito**, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.

Con riferimento al **fondo patrimoniale**, la Suprema Corte ha ribadito invece **la natura gratuita dell'atto di costituzione** dello stesso, non trovando anch'esso, di regola, contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, né tale può essere considerata la finalità di adempimento dei doveri verso la famiglia ed i figli, essendo lo strumento liberamente scelto dai disponenti.

In virtù di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal debitore, **confermando la sentenza di appello** che ex [articolo 2901 cod. civ.](#) aveva dichiarato **inefficaci gli atti oggetto di revocatoria**, in quanto **atti gratuiti dolosamente preordinati alla sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori**.



Seminario di specializzazione  
**PROCEDURE PER LA SOLUZIONE DELLA  
CRISI DI IMPRESA IN CONTINUITÀ**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)